



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. n. 43/2018

AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Documento per la consultazione n. 191/2018/R/com

"LINEE GUIDA PER LA PROMOZIONE DELLE OFFERTE RIVOLTE AI CLIENTI FINALI DOMESTICI E ALLE PICCOLE IMPRESE NEI MERCATI AL DETTAGLIO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE A FAVORE DEI GRUPPI DI ACQUISTO (ART.1, COMMA 65, DELLA LEGGE 124/2017)"

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 11 maggio 2018**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

Come già espresso in occasione di precedenti consultazioni, ASSOGAS condivide ed approva le iniziative poste in essere dall'Autorità volte a sviluppare la "capacitazione" del cliente finale nei confronti del mercato libero. In tal senso, il ricorso all'attività di mediazione dei Gruppi di acquisto (GDA) rappresenta sicuramente un efficace strumento atto a favorire il processo di superamento delle tutele di prezzo; tuttavia è bene ricordare come una qualsiasi azione che si sviluppi nei confronti dei consumatori debba necessariamente essere preceduta o accompagnata da un'efficace campagna informativa che miri a rendere edotto il cliente finale delle nuove possibilità contrattuali introdotte con l'avvento del libero mercato.

Ciò premesso, in considerazione della potenziale risonanza correlata ai fenomeni di *collective switching*, si ritiene che l'azione dei suddetti Gruppi d'Acquisto non possa prescindere da un adeguato intervento regolatorio che determini in maniera puntuale obblighi e modalità di azione per tutti i soggetti ivi coinvolti. Infatti, se da un lato risultano certi ed evidenti i vantaggi per il cliente finale (aumento della leva contrattuale in funzione del numero di aderenti alle campagne commerciali), dall'altro appare altrettanto necessario garantire che comunicazioni, modalità di scelta delle offerte commerciali ed attività di negoziazione tra GDA e controparti commerciali avvengano nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza tra le parti.

In merito a quest'ultimo punto, ASSOGAS accoglie favorevolmente l'attuazione di pratiche volte a promuovere il rispetto dei succitati principi (su tutte, il ricorso a "gare aperte" per la selezione dei fornitori e delle offerte commerciali) in maniera tale da assicurare la piena imparzialità nella conduzione dei rapporti tra gli attori coinvolti.

Ciò premesso, in un'ottica di fattiva collaborazione, si intende esprimere alcune considerazioni in relazione ai singoli spunti di consultazione.

Q1. Si condivide la natura volontaria delle linee guida oggetto del presente intervento? Se no per quali motivi.

Pur consapevoli che l'adesione volontaria rappresenti uno strumento incentivante per una più ampia diffusione dell'attività dei Gruppi d'Acquisto, si ritiene preferibile che, a tendere, l'adesione alle linee guida esposte all'interno del Documento di consultazione in oggetto divenga requisito necessario ed obbligatorio per poter esercitare l'attività di mediazione con la controparte commerciale. Si ritiene infatti che la natura volontaria rischierebbe nel lungo periodo di avallare il ricorso a pratiche negoziali poco trasparenti.

Q2. Si condivide l'ambito di applicazione individuato? Se no, per quali motivi.
--

In ragione di quanto esposto in premessa, risulterebbe preferibile, almeno inizialmente, circoscrivere il raggio d'azione ai soli clienti domestici, in considerazione della possibile migliore conoscenza delle dinamiche del mercato ed *empowerment* di altre tipologie di clienti (quali i condomini o le PMI) e del maggior peso da questi esercitato in fase negoziale, anche in qualità di aggregati di utenze.

Q3. Si condivide la modalità di adesione alle presenti linee guida?
--

Q4. Si condivide la durata temporale dell'impegno assunto dai gruppi di acquisto a conformarsi alle linee guida? Se no per quali motivi?

Q5. Si condivide la proposta di pubblicazione di un elenco dei gruppi di acquisto che aderiranno alle linee guida redatte dall'Autorità? Se no per quali motivi?

In generale risultano condivisibili ed esaustivi gli orientamenti proposti in merito alle modalità e le tempistiche di adesione alle linee guida prospettate dal Regolatore.

Q6. Si condivide l'ipotesi di incaricare gli esercenti i servizi di tutela di pubblicizzare l'elenco dei gruppi di acquisto? Se no per quali motivi?

Q7. Si reputano necessarie ulteriori iniziative di pubblicizzazione? Quali e per quali motivi?

Q8. Si condivide la proposta sopra formulata in relazione alla tempistica di attuazione dell'intervento? Se no, per quali motivi?

Pur comprendendo le finalità alla base del presente intervento regolatorio si ritiene che, in maniera analoga a quanto prospettato in passato per simili iniziative, l'attività di comunicazione e pubblicizzazione debba essere posta in capo all'ARERA in qualità di soggetto terzo imparziale. Alternativamente a ciò, si richiede che le suddette comunicazioni non costituiscano un onere aggiunto per gli esercenti l'attività di vendita.

Q9. Quale delle due opzioni proposte è preferibile ai fini della verifica del rispetto delle linee guida da parte dei gruppi accreditati ARERA? Per quali motivi?

Q10. In alternativa a quanto proposto come dovrebbe essere effettuata la verifica di conformità alle linee guida?

In generale, risulta condivisibile quanto previsto dal Regolatore in tema monitoraggio attivo del rispetto delle linee guida previste. Su questo punto si ritiene inoltre che l'attuazione di un accertamento *ex ante* dei requisiti (tra i quali, in *primis*, la verifica dell'effettiva indipendenza dei Gruppi di acquisto dai venditori) appaia preferibile rispetto ad una verifica *ex post* nell'ottica di scongiurare in partenza possibili comportamenti non conformi con quanto delineato dalla regolamentazione. Al contempo, si richiede che l'Autorità conduca, con cadenza variabile ed in tempi successivi alla prima verifica, ulteriori indagini campione volte a riconfermare il rispetto dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco GDA.

Q11. Si condivide la proposta di applicare una penale a carico dei gruppi accreditati ARERA che non rispettano le linee guida? Se no per quali motivi?

Q12. In alternativa quale tipo di penale dovrebbe essere applicata ai gruppi accreditati ARERA che disattendono le LGA? Per quali motivi?

Q13. Si condivide l'utilità/opportunità di introdurre un monitoraggio sull'impatto delle linee guida sui gruppi di acquisto? Se no per quali motivi?

ASSOGAS accoglie favorevolmente quanto prospettato dal Regolatore in tema di irrogazione di penali per i soggetti che, a seguito di un'apposita attività di monitoraggio, risultino inadempienti nei confronti della regolamentazione prevista. Nello specifico, si auspica che le stesse sanzioni, preferibilmente di carattere pecuniario, abbiano un peso commisurato alla violazione perpetrata.

Q14. Si condividono gli obblighi individuati? Se no per quali motivi?

Q15. Quali altri obblighi dovrebbero essere previsti e per quali motivi?

Q16. Si ritiene esaustivo il set di informazioni minime individuate? Se no per quali motivi?

Si ritiene che gli obblighi informativi proposti siano adeguati al perseguimento di una corretta informazione ai clienti finali e non appare pertanto necessario prevederne di ulteriori.

Q17. Si ritiene necessario il requisito di indipendenza dei gruppi di acquisto dai venditori? Se sì per quali motivi?

Come già anticipato precedentemente, si ritiene che il presupposto d'indipendenza dei Gruppi d'Acquisto da soggetti esercenti l'attività di vendita sia condizione essenziale per consentire lo svolgimento delle trattative nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di leale concorrenza tra i diversi attori coinvolti. In tal senso, si auspica che la verifica del rispetto di tale requisito rappresenti una priorità all'interno delle azioni di monitoraggio precedentemente prospettate.

Q18. Si ritiene utile che i gruppi di acquisto forniscano almeno i servizi di assistenza al cliente proposti? Se no per quali motivi?

Q19. Quali altri servizi dovrebbero essere proposti e perché?

Q20. Si ritiene di dover individuare una modalità predefinita per l'invio al cliente finale delle informazioni individuate? Se sì quale?

Non si ravvisano perplessità di sorta in merito a quanto prospettato dal Regolatore in tema di comunicazioni e strumenti di *customer service* a favore dei clienti finali.

Q21. Si ritiene che i requisiti proposti siano sufficienti per garantire la trasparenza delle comunicazioni a scopo informativo e/o promozionale? Quali ulteriori requisiti dovrebbero essere previsti e per quali motivi?

Q22. Si ritengono correttamente individuate le informazioni minime sulle modalità di adesione ad un gruppo di acquisto che i clienti finali devono ricevere preventivamente alla loro partecipazione?

Q23. Quali altre informazioni si ritengono necessarie e per quali motivi?

Q24. Si ritiene importante che i gruppi di acquisto mettano a disposizione anche modalità di adesione offline? Per quali motivi?

In generale, si ritiene che il set d'informazioni relativo alla modalità di partecipazione alle campagne commerciali possa considerarsi esaustivo ed in linea con il rispetto dei principi di trasparenza.

Da contro, non si concorda con quanto prospettato dall'Autorità al quarto alinea del paragrafo 5.14 in merito alla possibilità di *"conferire un mandato all'organizzatore del gruppo per la stipulazione in nome e per conto del cliente del contratto di somministrazione con il fornitore selezionato dal primo e le modalità di esecuzione di tale mandato"*. Ad una tale fattispecie risulterebbe preferibile la possibilità di stipulare specifici accordi quadro con i GDA, in maniera tale da riservare ai venditori la piena gestione dei rapporti commerciali con il cliente finale.

In ultimo, nelle more di quanto già affermato in precedenza, ASSOGAS ritiene fondamentale che all'interno dell'informativa prevista venga data chiara evidenza dell'eventuale contributo economico fornito da ciascun venditore ai fini del finanziamento della campagna.

Q25. Si ritengono sufficienti le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali sulla procedura selettiva del/i fornitore/i da parte del gruppo di acquisto? Se no, per quali motivi?

Q26. Quali altre informazioni si ritengono necessarie? E per quali motivi?

Q27. Si ritengono sufficienti le informazioni sulle caratteristiche principali delle offerte individuate? Se no, per quali motivi? Quali altre informazioni si ritengono necessarie e perché?

Q28. Si condivide l'orientamento per cui il cliente finale debba essere informato in merito alla differenza tra offerte a prezzo fisso e a prezzo variabile? Se no per quali motivi? Quali altre informazioni si ritengono necessarie e perché?

Q29. Si ritengono esaustive le informazioni da fornire al cliente finale sulle condizioni economiche dell'offerta? Se no per quali motivi? Quali altre informazioni si ritengono necessarie e perché?

ASSOGAS non rileva particolari criticità in merito agli orientamenti indicati dal Regolatore circa le modalità di selezione ed il contenuto delle offerte commerciali individuate.

Q30. Si condivide la modalità di rappresentazione della stima della spesa complessiva? Se no per quali motivi?

Q31. Si ritiene utile che il cliente finale riceva informazioni anche in merito ai corrispettivi unitari previsti dal contratto?

Q32. Si condivide l'obbligo informativo posto in capo ai gruppi di acquisto in merito agli ulteriori servizi offerti? Se no, per quali motivi?

Q33. Si condividono le misure proposte con riferimento ai portali web per l'aggregazione dei piccoli consumatori? Se no per quali motivi?

Non si rilevano criticità relativamente a quanto proposto dal Regolatore.

Dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore osservazione o chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

ASSOGAS

Ing. Marta Bucci
Direttore Generale

